



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



**DI CONCERTO CON IL
DIRETTORE GENERALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale**

U. prot DSA - DEC - 2009 - 0000987 del 10/08/2009

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'articolo 35, comma 2 ter del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, legge 123/2008;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2006 con cui, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002, la Società ENDESA Italia S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la



pe



realizzazione di una nuova sezione a carbone da 410 MWe in sostituzione delle sezioni 1 e 2 presso la centrale termoelettrica esistente di Fiume Santo, nei comuni Sassari e di Porto Torres (SS);

PRESO ATTO che con nota del 27.06.2008 (prot. DSA-2008-0018817 del 08.07.2008). la Società E-ON ha comunicato che con decorrenza dal 26.06.2008 la Società Endesa Italia S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in E.ON Produzione S.p.A.;

PRESO ATTO che il progetto proposto dalla Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) consiste nella sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo con una nuova sezione a carbone da 410 MWe basata sulle migliori tecnologie disponibili (BAT); il progetto prevede la dismissione e successiva demolizione delle attuali sezioni 1 e 2 e della relativa ciminiera, la demolizione della ciminiera relativa alle esistenti sezioni 3 e 4, la costruzione di una nuova ciminiera che servirà le sezioni 3, 4 e 5; per il funzionamento della nuova sezione a carbone saranno utilizzati l'esistente stazione elettrica, già dimensionata per evacuare la potenza elettrica prodotta, gli esistenti sistemi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili, calcare, gessi e ceneri nonché le esistenti opere di presa e scarico acqua di circolazione e dei sistemi ausiliari;

VISTO che la Società proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito di detta documentazione integrativa, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa su quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna"; avvenute in data 19 gennaio 2006;

VISTA la documentazione di chiarimento ed integrazione trasmessa dalla Società proponente in data 10 novembre 2006 e 3 giugno 2008;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera considerata;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Sardegna, espresso con nota n. 16232 del 22 maggio 2007, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 236 del 26 gennaio 2009, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. DG/BAP/SO2/34.19.04/9655/2007 del 18 maggio 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;





*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

PRESO ATTO, sulla base del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 236 del 26 gennaio 2009 che:

- "per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, che il progetto comporta un miglioramento, o una non variazione (...), di tutti gli inquinanti emessi, fatta eccezione per la CO₂, che subisce un aumento di 594.083 t/anno";
- l'incremento di emissioni di CO₂ è compensata dal progetto di co-combustione di biomasse e carbone nei gruppi 3 e 4 della stessa centrale che "implica una diminuzione della CO₂ proporzionale alla quantità di biomassa utilizzata: la combustione delle biomasse, infatti, provoca una emissione di CO₂ pari a quella che le stesse biomasse durante la loro crescita hanno assorbito, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana. L'emissione di CO₂ delle biomasse viene dunque considerata nulla e la sostituzione di una certa quantità di carbone con una biomassa provoca una diminuzione di CO₂ pari alla quantità che avrebbe emesso il carbone sostituito."

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, del progetto sopraindicato, da rendersi, ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico:

DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Endesa Italia S.p.A., che dal 26.06.2008 ha cambiato la propria denominazione in E.ON Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Via Giuseppe Mangili, 9 - relativo alla sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo, localizzata in Comune di Sassari e Porto Torres (SS), con una nuova sezione a carbone da 410 MWe, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano:

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

1. Il proponente dovrà garantire il rispetto di quanto contenuto nel protocollo d'intesa siglato con la Regione Sardegna in data 10 gennaio 2007;
2. Il proponente dovrà adottare sistemi di filtrazione fumi in grado di assicurare le seguenti emissioni specifiche come media su base giornaliera monitorate secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

SO₂ = 80 mg/Nnc

NO_x = 90 mg/Nmc

Polveri = 10 mg/Nmc

CO = 120 mg/Nmc

NH₃ = 5 mg/Nmc

riferite ad una concentrazione del 6% di ossigeno nei fumi anidri.




jm



I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25;

Le emissioni dovranno essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo al tipo di impianto. Le condizioni di garanzia saranno applicabili ad un regime di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico e il carico massimo continuo. Restano esclusi i transitori (avviamento e fermata dell'impianto);

3. Fatto salvo quanto verrà eventualmente prescritto in sede di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n° 59 del 18.2.2005 in relazione alle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si rendano disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
4. Prima dell'entrata in esercizio della nuova unità a carbone, il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i progetti esecutivi degli interventi di compensazione ambientale;
5. Prima dell'entrata in esercizio, il proponente dovrà realizzare la copertura del carbonile oggi esistente nell'area adiacente alla Centrale. Il relativo progetto dovrà essere preventivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sarà previsto inoltre un piano di monitoraggio delle operazioni di carico e scarico che preveda la possibilità di interruzione delle suddette operazioni in condizioni meteo sfavorevoli.
6. Il carbone utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore all'1%;
7. Dovranno essere limitate le fasi di avviamento stimate nell'ambito dello SIA e nel corso delle stesse dovrà essere utilizzato olio combustibile STZ e/o gasolio;
8. In fase di messa a regime dell'impianto, dovrà essere concordato tra il Proponente e le Autorità locali competenti (Regione, Provincia, ARPA Sardegna) un protocollo per la definizione dei migliori criteri di gestione dell'impianto finalizzati alla riduzione delle emissioni; per quanto riguarda il valore limite di emissioni di metalli ed i loro composti, espressi in mg/Nmc con tenore O₂ al 6%, dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiore a 100 MW, così come stabilito alla sezione 6 della parte II dell'Allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per gli altri inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, valgono i limiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. L'efficienza garantita degli elettrofiltri installati per l'abbattimento delle polveri deve essere superiore al 99,5%. Entro 3 anni dall'avvio della produzione della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto per l'abbattimento delle polveri che preveda l'impiego di filtri a manica. Tale tecnica dovrà essere applicata all'impianto qualora la concentrazione media su base oraria, intesa come media nei primi due anni, in regime di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico e il carico massimo continuo, superi il valore di 6,5 mg/Nm³;





*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

10. Per garantire nel tempo l'efficienza nella rimozione degli ossidi di zolfo nell'impianto DESOx, dovrà essere predisposto un protocollo di controllo e manutenzione programmata da concordare con ARPA Sardegna prima dell'inizio dei lavori, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia, con oneri a carico del Proponente, che supervisionerà al conseguimento di buone percentuali di conversione attraverso l'ottimizzazione della fluidodinamica delle aree di contatto tra fumi e aerosol di calcare.
11. La nuova unità dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino per ossigeno in eccesso, NOx, CO₂, CO, SO₂; i segnali di misura dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze. Entro 2 anni la concentrazione media su base giornaliera di CO non dovrà superare 100 mg/Nm³.
12. Il proponente dovrà prevedere la comunicazione alle Autorità locali delle quote di CO₂ emesse annualmente;
13. Il proponente dovrà impegnarsi a svolgere campagne annuali di monitoraggio di microinquinanti, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA ed i cui risultati dovranno essere condivisi con le Autorità di Controllo locali.
14. Il Proponente, sulla base di uno specifico accordo preventivo da stipularsi con la Regione Sardegna, dovrà attuare un programma di monitoraggio della qualità dell'aria, da effettuarsi secondo criteri e le finalità del D.M. 60/2002. Tale programma dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del particolato fine primario ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria.
15. Il proponente dovrà adeguarsi, individuando tecniche e metodi di rilevamento e monitoraggio delle concentrazioni di PM_{2,5} all'emissione ed in ricaduta, alla Direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21.05.2008, pubblicata sulla GUCE del 1.06.2008, relativa alla qualità dell'aria, dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che aggiorna il quadro normativo in materia ed introduce valori limite al 2015 e valori obiettivo al 2010 di concentrazione per il PM_{2,5} e che stabilisce che, per il valore obiettivo, le rilevazioni dovranno basarsi sul triennio 2009 - 2011 al fine di raggiungere la concentrazione di 25 µg/m³ su fondo urbano.
16. Al fine di consentire il confronto tra la situazione ante operam e post operam, fermi restando gli accordi con la Regione Sardegna, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della nuova unità e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità tecniche, gestionali ed economiche che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti.
17. Monitoraggio delle emissioni liquide: in accordo con le competenti autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Sardegna) dovranno essere monitorati i principali parametri chimico-fisici delle acque reflue sulla tubazione di scarico dell'acqua al corpo idrico recettore; i parametri da monitorare e le relative modalità di analisi dovranno essere concordate con le Autorità competenti; la tubazione di scarico dovrà essere dotata di pozzetto di campionamento per il prelievo di campioni posizionato in un punto scelto dall'Autorità



competente ed accessibile a tale Autorità, che potrà effettuare ispezioni nei tempi e nei modi ritenuti opportuni.

18. Dovrà essere prevista la installazione di macchine rotanti (in particolare turbina ed alternatore) su supporti anti-vibranti.
19. Un anno prima dell'entrata in esercizio della nuova unità dovrà essere avviato dal Proponente un programma di biomonitoraggio integrato ed avanzato della qualità dell'aria pluriennale (non inferiore a 5 anni) che dovrà essere predisposto ed eseguito secondo le linee guida dell'APAT e sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali. I risultati delle campagne devono essere trasmessi all'ARPA Sardegna ed al Ministero dell'Ambiente.
20. Monitoraggio del rumore: Il proponente dovrà effettuare, secondo modalità da concordare con l'ARPAS, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997, e adottando sorgenti con spettri di emissione possibilmente prive di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità.
21. In relazione alla limitata soggiacenza della falda superficiale, sia in fase di cantiere che di esercizio, dovranno essere messi in atto, in accordo con l'ARPA Sardegna, tutti gli accorgimenti, operativi e gestionali, necessari ad evitare l'inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi all'area di progetto;
22. Prima dell'entrata in esercizio della nuova unità a carbone, il Proponente dovrà presentare un progetto di forestazione in un'area esterna all'impianto, da realizzarsi in accordo con la Regione Sardegna;
23. Prima dell'avvio dei lavori, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di bonifiche, ed in osservanza di quanto comunicato dalla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente con nota prot n. 18498/adv/Di/VII/VIII del 21/09/2006, dovrà essere svolta la completa caratterizzazione dell'area interessata ed eventualmente effettuati gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza: in particolare dovranno essere attivati tutti gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, così come prescritti in sede di conferenza dei servizi decisoria tenuta presso il Ministero dell'Ambiente in data 30 agosto 2006 e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 3306/QDV/DI/B del 6 Febbraio 2007;
24. In sede di progettazione esecutiva del nuovo gruppo dovrà essere presentato un progetto di demolizione dei gruppi 1 e 2 e del camino a doppia canna delle sezioni 3 e 4; nel progetto



M





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dovranno essere individuati i mezzi, gli strumenti finanziari, la tempistica di attuazione degli interventi e tutte le opere necessarie al ripristino ed alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; dovrà inoltre essere previsto un protocollo di caratterizzazione dei materiali di demolizione al fine di individuare il sistema ottimale di smaltimento, e/o recupero e l'indicazione delle eventuali discariche autorizzate per il conferimento; in tal senso dovranno essere approfondite, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, le possibilità di recupero e riutilizzo degli stessi;

25. Contestualmente alla dismissione delle sezioni 1 e 2, E.ON Produzione dovrà provvedere alla graduale dismissione e demolizione di tutti i serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile, con l'eccezione di quelli strettamente necessari per la fase di avviamento delle sezioni a carbone, e alla successiva restituzione dell'area agli usi sociali, con tempi e modalità da concordare con il comune di Sassari, da concludersi in un periodo massimo di dieci anni;
26. Fra le misure di compensazione di cui al punto 4, il proponente dovrà prevedere la piantumazione delle aree liberate, possibilmente secondo la massima diversificazione di Specie autoctone, in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali, garantendo l'equilibrio tra alberi ed arbusti e la disetaneità degli individui, ed ipotizzando, ove possibile, il reimpianto delle essenze vegetali eventualmente recuperate dai siti di cantiere, con l'obbligo di verifica dell'attecchimento;
27. Al fine di limitare gli impatti relativi alla formazione e propagazione di polveri in fase di cantiere, dovranno essere messe in atto misure di cautela e di mitigazione tra le quali le seguenti:
 - durante le fasi di demolizione e frantumazione dovrà evitarsi il crearsi di polveri, intervenendo con idranti allacciati alla rete idrica di stabilimento.
 - i cumuli di materiale di risulta, fonte di possibile produzione di polveri, dovranno essere ricoperti con teloni o umidificati periodicamente.
 - la costante umidificazione delle zone di prelievo e deposito dovrà rendere trascurabile il trasporto di polveri.
 - sulla base anche del Piano di Sicurezza Interno di Cantiere, dovrà essere regolamentato il traffico veicolare, con riduzione della velocità media dei veicoli, unita ad una costante umidificazione delle superfici stradali interne al cantiere.
 - per impedire che il movimento di mezzi verso l'esterno possa provocare l'imbrattamento delle strade pubbliche, dovrà essere creata una vasca di lavaggio attraverso la quale verranno fatti passare, quando necessario, i mezzi di cantiere in uscita dalla Centrale.
28. Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed alla Regione Sardegna un piano relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.



PS



29. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

- a) In base a quanto stabilito dall'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo fino all'approvazione del PUC del comune adeguato alle previsioni del suddetto Piano paesaggistico regionale non si potrà procedere a qualunque edificazione o costruzione di nuovi corpi di fabbrica all'interno di una fascia "della larghezza di 100 m dal perimetro esterno dell'area o del manufatto edilizio" in presenza dei beni identificati dall'art. 48 delle stesse N.T.A. (nel caso di specie: la villa di epoca romana e il sito di interesse paleontologico identificati sulla tavola Carta dei Vincoli della documentazione – Chiarimenti allo Studio di Impatto Ambientale dell'agosto 2006). Pertanto qualora durante l'esecuzione dei saggi archeologici preventivi o durante la realizzazione delle opere in oggetto se ne dovesse rinvenire di ulteriori, il progetto dovrà essere in parte o in tutto modificato previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie.
- b) per la protezione del sito paleontologico dalla ricaduta di polveri al suolo, visto quanto dichiarato nella documentazione integrativa dell'agosto 2006, si dovrà concordare con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici un cronoprogramma annuale degli interventi periodici di verifica. In base ai risultati delle verifiche la stessa amministrazione qualora dovesse riscontrare dei depositi significativi potrà ordinare l'effettuazione di una pulizia straordinaria secondo modalità specifiche da indicarsi sul momento o la realizzazione di particolari strutture di protezione. Lo stesso cronoprogramma dovrà prevedere in una sezione specifica lo stesso tipo di verifiche e interventi anche nel sito d'interesse archeologico (villa romana) posto immediatamente fuori al resede del cantiere.
- c) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scavi iniziali del cantiere) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico e paleontologico (da reperirsi attraverso Università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le quali prestazioni saranno a carico della società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) ai fini di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico e paleontologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione e delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Società Endesa Italia S.p.A.(ora E.ON Produzione S.p.A.), di ulteriori indagini di scavo.
- d) Si prescrive che gli scavi archeologici e paleontologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
- e) Considerato che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale, si prescrive che la Società Endesa Italia S.p.a. (ora E.ON Produzione S.p.A.) predisponga in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente un cronoprogramma delle indagini archeologiche da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio dei corrispondenti lotti di opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalla Soprintendenza prima dell'inizio delle opere.





*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- f) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il Proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore.
- g) Si prescrive che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura paleontologica o archeologica, anche se di apparente non interesse, siano immediatamente sospese tutte le lavorazioni in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
- h) Alla società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del progetto esecutivo siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico o paleontologico allo stato attuale non conosciuti.
- i) Il materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti nonché dagli scavi non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a discarica autorizzata.
- j) Le eventuali linee elettriche MT come anche quelle telefoniche di servizio agli impianti ed esterne al resede dell'attuale centrale dovranno essere interrato così come disposto dal comma 2 dell'art. 103 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo. Lo stesso sistema interrato dovrà essere adottato per tutte le linee a BT al fine di ridurre l'impatto degli interventi progettati.
- k) Relativamente all'impianto antincendio della centrale si prescrive che la Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) debba redigere uno specifico progetto in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro che consenta di posizionare a debita distanza le relative tubazioni dal sito di interesse paleontologico già individuato nel resede della centrale, con lo scopo di evitare che una eventuale rottura delle stesse possa porre in pericolo la conservazione dei reperti già individuati.
- l) Al fine di preservare il sito di interesse paleontologico si dovrà prevedere in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici in sede di progetto esecutivo la definizione di tutte le opportune cautele per l'utilizzo dell'area di cantiere di superficie pari a 5800 mq (come identificata nell'elaborato "Aree di cantiere - Disegno n. FO00011").
- m) Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del progetto esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- n) Il "Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera", richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà essere inviato anche alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici."



M



30. Prescrizioni della Regione Sardegna

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere della Regione Sardegna n. 16232 del 22.05.2007, di seguito richiamate, non recepite nelle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 28 sopra riportate e non in contrasto con le stesse.

- a) La Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) dovrà garantire il rispetto di quanto contenuto nel protocollo d'intesa siglato con la Regione Sardegna in data 17 gennaio 2007 ed entro un massimo di cinque anni dal momento in cui il gas naturale sarà disponibile presso la Centrale di Fiume Santo utilizzerà tale combustibile nell'impianto, ottenuta la necessaria autorizzazione. Dal momento in cui il gas sarà utilizzato la produzione a carbone nei tre gruppi non dovrà essere superiore a 6.6 TWH annui, pari a quella ottenibile nel nuovo gruppo sommata a quella equivalente ad una potenza pari a 330 MW;
- b) la Società Endesa (ora E.ON Produzione S.p.A.), dovrà curare, nel quadro delle indicazioni del Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell'Aria Ambiente in Sardegna (DGR n. 55/6, del 29/11/2005) la gestione di un registro informatizzato dei dati di monitoraggio ambientale (atmosfera, acustico, termico...) e delle emissioni (quantità emesse giornalmente dai vari inquinati per bocca emissiva) i cui dati dovranno essere comunicati in forma digitale all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'ARPAS tramite un protocollo da stabilire di comune accordo, e che preveda l'interfacciamento con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);
- c) prima dell'avvio dei lavori, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di bonifiche, ed in osservanza di quanto comunicato dalla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 18498/adv/Di/VII/VIII del 21/09/2006, dovrà essere svolta la completa caratterizzazione dell'area interessata ed eventualmente effettuati gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza; in particolare dovranno essere attivati tutti gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, così come prescritti in sede di conferenza dei servizi decisoria tenuta presso il Ministero dell'Ambiente in data 30 Agosto 2006 e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 3306/QDV/DI/B del 6 febbraio 2007;
- d) nel caso in cui gli esiti delle attività di caratterizzazione al dettaglio evidenziassero la conformità delle matrici ambientali ai limiti vigenti in materia di bonifiche in funzione della relativa destinazione d'uso, o comunque successivamente agli interventi di bonifica, tali aree potranno essere restituite agli usi legittimi, previa validazione da parte dell'Ente di Controllo, mediante formale presa d'atto di tali risultanze in sede di Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i.); in particolare, constatata la prossimità dell'impianto all'area SIC "Stagno di Pilo e di Casaraccio" ed alla frontistante "Spiaggia di Pilo", la restituzione agli usi sociale dell'area di dismissione delle vasche per ceneri e fanghi da olio combustibile denso dovrà prevedere la piena fruibilità della spiaggia e le opportune opere di rinaturalizzazione;
- e) in accordo con l'ARPA Sardegna dovranno essere effettuate opportune campagne di rilevamento del clima acustico sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, con le



M





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

modalità e i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998 finalizzate a verificare il rispetto dei valori limite ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 o al rispetto dei limiti imposti da eventuali strumenti normativi vigenti sopraggiunti (es. piani di zonizzazione acustica e valutazione di impatto acustico ex D.G.R. n. 30/9 del 8/7/2005), in relazione all'effettiva destinazione d'uso delle aree e con particolare riguardo ai ricettori maggiormente esposti. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del DPCM 14.11.1997. la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa all'ARPAS; a seguito dei monitoraggi acustici in fase di cantiere in prossimità dei ricettori sensibili la Società dovrà valutare con i Comuni di Sassari e Porto Torres l'opportunità di adottare interventi di mitigazione alla sorgente o ai ricettori.

- f) nell'ambito del progetto esecutivo dovrà essere presentato un "piano di decommissioning" dei manufatti relativo alle sezioni termoelettriche n. 1 e 2, del camino a doppia canna delle sezioni 3 e 4 e delle vasche per ceneri e fanghi da olio combustibile, nel progetto dovranno essere individuati i mezzi, gli strumenti finanziari, la tempistica di attuazione degli interventi e tutte le opere necessarie al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; dovrà inoltre essere previsto un protocollo di caratterizzazione dei materiali di demolizione al fine di individuare il sistema ottimale di smaltimento e/o recupero e l'indicazione delle eventuali discariche autorizzate per il conferimento; in tal senso dovranno essere approfondite, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, le possibilità di recupero e riutilizzo degli stessi;
- g) contestualmente alla dismissione delle sezioni 1 e 2, la quale dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'entrata in esercizio della sezione in progetto, Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.) dovrà provvedere alla graduale dismissione demolizione di tutti i serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile, con l'eccezione di quello strettamente necessario per la fase di avviamento delle sezioni a carbone, e alla successiva restituzione dell'area agli usi sociali, con tempi e modalità da concordare con il comune di Sassari, da concludersi in un periodo massimo di dieci anni;
- h) dovranno essere limitate le fasi di avviamento stimate nell'ambito del SIA e nel corso delle stesse dovrà essere utilizzato olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo STZ;
- i) il "piano di decommissioning" di cui sopra dovrà contenere un "progetto di rinaturalizzazione" che preveda, a spese della Società Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.), la sistemazione a verde dell'area perimetrale della centrale, delle aree dismesse e delle aree al piede delle colline frangivento artificiali poste a protezione dei carbonili; tale sistemazione dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie autoctone, in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche podologiche e microecologiche locali, garantendo l'equilibrio tra alberi ed arbusti e la disetaneità degli individui, ed ipotizzando ove possibile, il reimpianto delle essenze vegetali eventualmente recuperate dai siti di cantiere, con l'obbligo di verifica dell'attecchimento;



- j) in sede di progettazione esecutiva dovrà essere presentato un "piano di decommissioning" relativo al destino dei manufatti complessivi della centrale al momento della futura dismissione; in tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziati con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto tre anni prima della cessazione delle attività.
- k) i dati di monitoraggio ambientale dovranno costituire rapporto ambientale, da fornire a cadenza annuale a scopo divulgativo in sede di Agenda 21 Locale di Porto Torres;
- l) si dovrà aumentare l'efficienza dell'attuale sistema di spruzzatori per l'abbattimento delle polveri nell'area di stoccaggio del carbone, tramite l'impiego di additivi chimici filmanti, da utilizzare specialmente in condizioni meteorologiche avverse;
- m) dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili, tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti dalle BAT (Best Available Technology) per i grandi impianti di combustione;
- n) in fase di cantiere si dovranno attuare tutti gli accorgimenti, prescrizioni e modalità operative sulle macchine motrici ed operatrici tendenti a minimizzare qualsiasi componente emissiva in atmosfera; a tal proposito i mezzi di cantiere dovranno essere provvisti di sistemi di abbattimento del particolato a valle del motore; i mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali di risulta delle demolizioni, terre da scavo ed inerti in genere, dovranno essere coperti con teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e resistenza allo strappo, e dovranno tenere velocità ridotta sulle piste di esercizio; al fine di evitare la produzione di polveri di sollevamento dei cingoli o delle ruote si deve provvedere a bagnare in maniera opportuna le aree di transito dei mezzi, al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero produrre contaminazione dei suoli, si dovrà provvedere alla manutenzione ed al rifornimento dei mezzi in aree opportunamente attrezzate.

31. Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 3, 4, 5, 9, 15, 19, 23, 25 e 28, 31;
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 4, 5, 22, 25, 28 e 29;



Handwritten signature





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- la Regione Sardegna avvalendosi dove previsto dell'ARPA Sardegna provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 30.

Laddove l'ottemperanza delle prescrizioni è attribuita a più di una delle sopra citate amministrazioni e/o altri Enti nelle stesse prescrizioni indicati queste provvederanno ciascuna per la parte di specifica competenza.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società E.ON Produzione S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Sassari, al Comune di Porto Torres (SS), all'ARPA Sardegna nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società E.ON Produzione S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, della Regione Sardegna e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

